

**Ordinanza
sulle riserve d'importanza internazionale
e nazionale d'uccelli acquatici e migratori
(ORUAM)**

del 21 gennaio 1991 (Stato 1° settembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 20 giugno 1986¹ su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio, nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 1971³ sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri,

ordina:

**Sezione 1:
Riserve d'importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici
e migratori**

Art. 1 Scopo

Le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l'anno in Svizzera.

Art. 2 Designazione

¹ Sono riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell'allegato 1.

² L'inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

- a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona;
- b. lo scopo della protezione;
- c.⁴ le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6);

RU 1991 298

¹ RS 922.0

² RS 451

³ RS 0.451.45

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

- d. eventualmente, un perimetro all'esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.

³ L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)⁵ (art. 5 della legge del 18 giu. 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali).⁷

Art. 3⁸ Modifiche minime

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

- a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell'oggetto;
- b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.

Art. 4 Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette

Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l'attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.

Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi

Art. 5 Protezione delle specie

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2;
- b. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2;

⁵ www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00483/00789/index.html?lang=it

⁶ RS 170.512

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 1265).

- d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all'interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
- e.⁹ gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio come pure il decollo e l'atterraggio di aeromobili militari per scopi d'istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l'utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d'intesa con l'Ufficio federale;
- f.¹⁰ sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹¹ sugli atterraggi esterni;
- fbis.¹² la pratica dell'aeromodellismo è vietata, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 2;
- g.¹³ la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- h.¹⁴ i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l'obiettivo delle riserve d'uccelli acquatici e migratori.
- ² L'organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un'autorizzazione cantonale.
- ³ Sono fatte salve le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all'articolo 2 capoverso 2.¹⁵

Art. 6 Protezione dei biotopi

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

¹¹ RS 748.132.3

¹² Introdotta dal n. 7 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

^{1bis} Se l'esecuzione compete ad autorità federali diverse dall'Ufficio federale, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997¹⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.¹⁷

² Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l'elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.

³ Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966¹⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio.¹⁹

Art. 7 Segnaletica e informazione

¹ I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.

² Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d'uccelli acquatici e migratori.

³ Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

¹ I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.

² Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

Art. 9 Provvedimenti particolari

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non comprometta la realizzazione degli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio federale.²⁰

¹⁶ RS 172.010

¹⁷ Introdotto dal II 21 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

¹⁸ RS 451

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

² Il servizio cantonale competente provvede a coordinare siffatti provvedimenti con il servizio della protezione della natura e il servizio forestale.

³ Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.

Art. 10 Abbattimenti selettivi

¹ I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali malati o feriti.

² Annunciano immediatamente questi tiri al servizio cantonale competente.

Sezione 4: Sorveglianti delle riserve

Art. 11 Statuto e nomina

¹ I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d'uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l'articolo 26 della legge sulla caccia.

² I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono funzionari cantonali.

³ Sono subordinati al servizio cantonale competente.

⁴ Sono nominati dal Cantone. La documentazione in vista delle nomine deve essere sottoposta per parere all'Ufficio cantonale.

⁵ Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.

Art. 12 Compiti

¹ Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

- a. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia;
- b. censimento e sorveglianza delle popolazioni d'animali selvatici nella riserva;
- c. partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;
- d. demarcazione e segnaletica in loco delle riserve;
- e. informazione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f. partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all'esecuzione di questi provvedimenti;
- g. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva;

- h. allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell'agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;
 - i. difesa degli interessi della protezione delle specie all'atto dell'elaborazione dei piani direttori e dei piani d'utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva;
 - k. presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d'armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco;
 - l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale competente e l'Ufficio federale.
- 2 Il servizio cantonale competente può, di moto proprio o su domanda dell'Ufficio federale, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve.
- 3 I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
- 4 Sull'adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all'Ufficio federale.

Art. 13 Formazione

- ¹ I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
- ² L'Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.

Sezione 5:²¹ Indennità

Art. 14 Sorveglianza

- ¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base:
- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
 - b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;
 - c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
 - d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 23 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

² Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

- a. per tutte le riserve d'importanza internazionale: 28 000 franchi;
- b. per tutte le riserve d'importanza nazionale: 14 000 franchi.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

¹ Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

- a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d'uccelli acquatici o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;
- b. della prevenzione di tali danni.

² L'ammontare delle indennità è stabilito in base:

- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b. in via eccezionale, all'entità dei danni superiori alla media.

³ L'ammontare delle indennità è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

⁴ Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conformemente all'articolo 8 o 10.

Art. 16

Abrogato

Art. 16a Competenza e procedura

¹ L'Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l'autorità cantonale competente.

² L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

³ Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991²² sulla protezione della natura e del paesaggio.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

*Allegato I*²³
(art. 2 cpv. 1)

Riserve d'importanza internazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
1	Ermatingerbecken	TG	1991	
2	Stein am Rhein	SH, TG	1991	2001/2009
3	Klingnauerstausee	AG	1991	2009
4	Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin	BE, FR, VD, NE	1991	2001/2009
5	Chevroux jusqu'à Portalban	FR, VD	1991	2001
6	Yvonand jusqu'à Cheyres	FR, VD	1991	2001
7	Grandson jusqu'à Champ-Pittet	VD	1991	2001
8	Les Grangettes	VD, VS	1991	2001/2009
9	Rade et Rhône genevois	GE	1991	2001/2009
11	Versoix jusqu'à Genève	GE	2001	

Riserve d'importanza nazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
101	Col de Bretolet	VS	1991	2001
102	Witi	BE, SO	1992	2001
103	Alter Rhein: Rheineck	SG	2001	
104	Rorschacher Bucht/Arbon	SG	2001	
105	Zürich-Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt	SZ	2001	
106	Reuss: Bremgarten–Zufikon bis Brücke Rottenschwil	AG	2001	2009
108	Kanderdelta bis Hilterfingen	BE	2001	
109	Wohlensee (Halenbrücke bis Wohleibrücke)	BE	2001	
110	Stausee Niederried	BE	2001	
111	Hagneckdelta und St. Petersinsel	BE	2001	2009
112	Häftli bei Büren	BE	2001	
113	Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal	SO	2001	
114	Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz	VD	2001	
115	Salavaux	VD	2001	
116	Mies/Versoix	VD, GE	2001	

²³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
117	Pointe de Promenthoux	VD	2001	2009
118	Port Noir jusqu'à Hermance	GE	2001	
119	Bolle di Magadino	TI	2001	
120	Pfäffikersee	ZH	2009	
121	Greifensee	ZH	2009	
122	Neeracher Ried	ZH	2009	
123	Wauwilermoos	LU	2009	
124	Lac de Pérolles	FR	2009	
125	Lac de la Gruyère à Broc	FR	2009	
126	Chablais (Lac de Morat)	FR	2009	
127	Kaltbrunner Riet	SG	2009	

Allegato 2²⁴

²⁴ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 13 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2525).